

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale (<i>Deliberazione</i>)	7
---	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.	
Audizione di Damiano Spera, magistrato del Tribunale di Milano, di Leonardo Pucci, magistrato del Tribunale di Potenza e di Emanuela Navarretta, ordinario di diritto privato e diritto privato europeo presso l'Università degli studi di Pisa (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	8

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1735 Leva (<i>Esame e rinvio</i>) ..	8
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare (<i>Esame e rinvio</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01389 Daniele Farina ed altri: Sulla situazione delle assunzioni relative al concorso di educatore penitenziario del 2004	16
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	18

INTERROGAZIONI:

5-01220 Cirielli: Sulla situazione delle sedi distaccate di Cava dei Tirreni e Amalfi a seguito della riforma giudiziaria di cui ai decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012	16
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	19
AVVERTENZA	17

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.
(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 30 ottobre scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di docenti universitari esperti delle materie oggetto della proposta di legge, di rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 13.50

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1063 Bonafede, recante disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

Audizione di Damiano Spera, magistrato del Tribunale di Milano, di Leonardo Pucci, magistrato del Tribunale di Potenza e di Emanuela Navarretta, ordinario di diritto privato e diritto privato europeo presso l'Università degli studi di Pisa.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audio-

visivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la diretta sulla *web-tv* della camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Damiano SPERA, *magistrato del Tribunale di Milano*, Leonardo PUCCI, *magistrato del Tribunale di Potenza* e Emanuela NAVARRETTA, *ordinario di diritto privato e diritto privato europeo presso l'Università degli studi di Pisa*.

Intervengono quindi i deputati Donatella FERRANTI, *presidente*, Alfonso BONAFEDE (M5S) e Andrea COLLETTI (M5S).

Rispondono ai quesiti posti Emanuela NAVARRETTA, *ordinario di diritto privato e diritto privato europeo presso l'Università degli studi di Pisa*, Leonardo PUCCI, *magistrato del Tribunale di Potenza*, e Damiano SPERA, *magistrato del Tribunale di Milano*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.

C. 1735 Leva.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Danilo LEVA (PD), *relatore*, osserva come la proposta di legge in esame intervenga sulla materia della responsabilità civile dei magistrati, disciplinata dalla legge n. 117 del 1988 (cd. Legge Vassalli). In particolare, questa legge, approvata successivamente al referendum del novembre 1987 che ha comportato l'abrogazione della previgente disciplina, disciplina l'azione per fare valere la responsabilità civile dello Stato per i danni causati dalla condotta illecita di un magistrato.

L'esigenza di modificare la disciplina vigente della responsabilità civile dei magistrati nasce da due diverse esigenze, che comunque hanno un medesimo minimo comune denominatore: l'esigenza delle parti che si ritengono danneggiate da provvedimenti di un magistrato adottati nell'esercizio delle sue funzioni di poter far valere le proprie ragioni in un processo di natura giurisdizionale. Naturalmente questa esigenza deve essere calata in un quadro costituzionale dove, ad esempio, l'esercizio di una funzione amministrativa è cosa ben diversa dall'esercizio della funzione giurisdizionale. Prima di passare alle due diverse esigenze alle quali ha fatto prima riferimento è opportuno affrontare, sia pure sinteticamente, questo punto.

Con «responsabilità civile del magistrato» si intende la responsabilità di chi svolge funzioni giudiziarie nei confronti delle parti processuali o di altri soggetti, a seguito di eventuali errori o inosservanze nell'esercizio delle funzioni.

La responsabilità civile del magistrato, come quella dei pubblici dipendenti, trova il suo fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, secondo cui «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».

La Corte costituzionale ha affermato che, nell'articolo 28 Cost., «trova affermazione «un principio valevole per tutti

coloro che, sia pure magistrati, svolgono attività statale: un principio generale che da una parte li rende personalmente responsabili, ma dall'altra non esclude, poiché la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsabilità sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni». Scelte plurime, anche se non illimitate, in quanto la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, specie in considerazione dei disposti costituzionali appositamente dettati per la Magistratura (articoli 101 e 113), a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni» (sentenza n. 26 del 1987; cfr. anche sentenza n. 2 del 1968 e sentenza n. 468 del 1990). Per tali ragioni la disciplina della responsabilità civile dei magistrati non può essere la medesima che trova applicazione per gli altri funzionari e dipendenti pubblici. Tuttavia, è ben chiaro che peculiarità di disciplina non può significare assenza di responsabilità. L'assunto secondo il quale il magistrato che «sbaglia» deve pagare è sostanzialmente corretto e da tutti condiviso, ma è anche troppo generico, in quanto la questione vera è capire quando si può dire che un magistrato ha sbagliato in maniera tale da essere considerato civilmente responsabile.

La circostanza che il referendum del novembre 1987 abbia comportato l'abrogazione della previgente disciplina, in quanto fortemente limitativa dei casi di responsabilità civile del giudice non significa che la volontà popolare sia da interpretare nel senso che non vi debba essere una normativa specifica in materia valevole solo per i magistrati e che, quindi, vi debba essere una equiparazione tra i magistrati e gli altri dipendenti pubblici. Il significato di quel referendum è altro, per quanto siano legittime tutte le «letture politiche» che ad esso si vogliono dare: l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice civile in materia di responsabilità civile dei giudici. La volontà popolare è stata quella di abrogare quella disciplina e non altro. Una volta che queste norme

sono state abrogate il legislatore ha dovuto colmare un vuoto normativo che si è venuto a creare sulla base di quelle considerazioni che sono state prima richiamate per sottolineare la peculiarità sotto il profilo costituzionale della responsabilità dei magistrati rispetto agli altri dipendenti pubblici.

Il vuoto normativo prodotto dal *referendum* è stato quindi colmato dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 (cosiddetta Legge Vassalli). A parte tutte le questioni estremamente delicate relative all'individuazione dei presupposti della responsabilità civile dei magistrati, il punto sul quale si è negli ultimi anni focalizzato il dibattito politico è quello relativo alla cosiddetta clausola di salvaguardia, secondo cui chi ha subito il danno ingiusto non può agire direttamente in giudizio contro il magistrato, ma deve agire contro lo Stato (articolo 2, comma 1). Lo Stato, a determinate condizioni, può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato (articolo 7). Come viene segnalato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge in esame, nel corso delle audizioni svoltesi nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati in occasione della discussione del disegno di legge costituzionale dell'allora Ministro della giustizia Alfano, si è con forza contestato, anche da parte di prestigiosi giuristi e costituzionalisti, che si possa prevedere la responsabilità diretta del magistrato, a titolo di responsabilità civile, con una simbolica equiparazione del magistrato agli altri funzionari dello Stato. La questione è pertanto delineare la linea di confine oltrepassata la quale l'esercizio della funzione giurisdizionale possa comportare una responsabilità per il magistrato.

Come si è detto, vi sono due esigenze che portano a modificare la Legge Vassalli.

La prima è dettata dalla constatazione di fatto di una scarsa applicazione della Legge Vassalli, che induce a ritenere che la sua formulazione determini una sorta di limitazione ingiustificata, anche alla luce dei principi costituzionali, del diritto delle

parti ad essere risarciti dei danni ingiustamente subiti a causa dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

L'altra esigenza è quella di cercare di recepire le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Ricorda, infatti, che il 24 novembre 2011 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha deciso su una procedura di infrazione (causa C-379/10) promossa dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano in merito alla disciplina italiana sulla responsabilità civile del magistrato. In particolare, la Corte ha rilevato che la disciplina italiana sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, laddove esclude qualsiasi responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione derivi dall'interpretazione di norme di diritto o dalla valutazione di fatti e di prove effettuate dall'organo giurisdizionale medesimo, e laddove limita tale responsabilità ai casi di dolo o di colpa grave, è in contrasto con il principio generale di responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto dell'Unione.

Nella sentenza 13 giugno 2006, emessa nella causa C-173/03 (Traghetti del Mediterraneo), pronunciandosi in via pregiudiziale, la Corte di giustizia ha affermato che « Il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che escluda, in maniera generale, la responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado per il motivo che la violazione controversa risulta da un'interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale ».

La Corte ha osservato che « Il diritto comunitario osta altresì ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato

membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler ».

Alla luce della sentenza da ultimo indicata, al fine di determinare se questa condizione sia soddisfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento danni deve tener conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottoposta al suo sindacato, e, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, della posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria nonché della mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234, terzo comma, CE, nonché della manifesta ignoranza della giurisprudenza della Corte di giustizia nella materia (sentenza Köbler, cit., punti 53-56).

Ritiene opportuno chiarire che proprio la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'evidenziare l'intento di assicurare ai cittadini un rimedio risarcitorio completo per i danni subiti anche dall'esercizio della giurisdizione, definisce come essenziale che sia lo Stato e non il singolo giudice a rispondere in modo diretto per eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea commesse nell'esercizio della giurisdizione.

Sul punto dei rapporti tra l'esigenza di modificare la Legge Vassalli e la giurisprudenza europea si è soffermata la relazione di accompagnamento alla proposta di legge in esame. In questa si evidenzia che « in realtà la connessione risultante dalle sentenze citate con la legge sulla responsabilità civile dei magistrati è puramente occasionale e dipende dal fatto che concretamente, nell'ordinamento italiano, una norma di carattere generale circa la responsabilità dello Stato in relazione all'attività giurisdizionale è contenuta nella stessa legge sulla responsabilità civile del giudice e che le due responsabilità sono messe in

collegamento, stante il diritto di rivalsa dello Stato sul magistrato entro un determinato limite quantitativo. È a tutti noto in proposito come la legge n. 117 del 1988 abbia avuto, per varie ragioni, una scarsissima applicazione e come la stessa preveda una responsabilità indiretta del magistrato per l'esercizio delle sue funzioni solo in caso di dolo o di colpa grave oppure per diniego di giustizia, stabilendo altresì che in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto o di valutazione del fatto e delle prove possa dare luogo a responsabilità (cosiddetta « clausola di salvaguardia »). (...) La Corte ha ritenuto che, allorché nell'esercizio di tali attività (interpretazione delle norme e valutazione dei fatti e delle prove) venga a realizzarsi una violazione manifesta del diritto vigente dell'Unione europea l'esclusione della responsabilità dello Stato si pone in contrasto con i principi della stessa Unione. È ovvio che tali affermazioni si riferiscono alla responsabilità dello Stato e non a quella del magistrato. Le specificazioni fornite dalla stessa Corte allo scopo di identificare cosa debba intendersi per « manifesta violazione » vengono a coincidere in larghissima parte con la nozione di « colpa grave » indicata dalla legge, che forse potrebbe essere meglio allineata alle condotte previste nel nostro ordinamento giudiziario, a titolo di illecito disciplinare. La Corte ha specificato altresì che, allo scopo di valutare il carattere manifesto della violazione, deve farsi riferimento ai criteri della chiarezza e della precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione del diritto europeo e alla non scusabilità dell'errore di diritto. ».

Si è voluto riportare fedelmente questo passaggio della relazione in quanto può essere utile per valutare la parte normativa della proposta di legge, la quale si muove proprio su quella linea.

Prima di passare all'esame delle disposizioni della proposta di legge è opportuno ricordare che anche negli altri Paesi vi è una disciplina specifica per la responsabilità dei magistrati, che prevede

una responsabilità diretta dello Stato. Sul punto si sofferma anche la relazione della proposta di legge.

Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge, l'articolo unico che la compone interviene sugli articoli 2, 5 e 7 della legge n. 117 del 1988 in modo da: equiparare, ai fini della responsabilità civile dello Stato, la condotta dei magistrati onorari a quella dei magistrati togati; ridefinire il concetto di colpa grave; limitare l'attuale clausola di salvaguardia, volta a individuare i casi in cui non si dà luogo a responsabilità; eliminare il filtro di ammissibilità della domanda di risarcimento danni, attualmente attribuito alla valutazione del tribunale distrettuale; integrare la disciplina dell'azione di rivalsa dello Stato.

Analiticamente, la lettera *a*) modifica l'articolo 2 della legge n. 117 del 1988.

La disposizione vigente afferma il principio della risarcibilità del danno ingiusto subito per effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con « dolo » o « colpa grave » nell'esercizio delle sue funzioni ovvero conseguente « a diniego di giustizia ». Non possono dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, ferme restando le ipotesi di possibile responsabilità disciplinare del magistrato in presenza di un'abnorme o macroscopica violazione di legge ovvero di uso distorto della funzione giudiziaria. Il comma 3 dell'articolo 2 specifica che costituiscono colpa grave: *a*) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; *b*) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; *c*) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; *d*) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

In primo luogo, l'attuale rubrica dell'articolo 2 – Responsabilità per dolo o colpa grave – è sostituita con la rubrica Responsabilità dello Stato.

In secondo luogo, modificando il comma 1 dell'articolo 2, la proposta di legge specifica che le disposizioni sulla responsabilità civile dello Stato si applicano non solo ai danni provocati da un atto del giudice togato, ma anche da quello compiuto da un magistrato onorario. Si ricorda, invece, che attualmente, in base all'articolo 7, comma 3, della legge n. 117 del 1988, i giudici di pace e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo; la disposizione è stata sul punto novellata.

La proposta mantiene come presupposto della responsabilità civile dello Stato, oltre al diniego di giustizia, il dolo o la colpa grave del giudice nell'esercizio delle sue funzioni (comma 1). Tuttavia, modificando il comma 2 dell'articolo 2, corregge la c.d. clausola di salvaguardia, che attualmente esclude che l'attività di interpretazione di norme di diritto e l'attività di valutazione del fatto e delle prove possano dare luogo a responsabilità civile.

La proposta esclude espressamente dalla salvaguardia i casi di dolo, nonché i casi nei quali si ledano i diritti fondamentali della persona attraverso: la manifesta violazione di norme di diritto. L'espressione è analoga all'attuale ipotesi di « grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile », prevista tra i casi di colpa grave dal comma 3, lettera *a*), che viene contestualmente soppressa; il travisamento del fatto. L'espressione sostituisce le attuali ipotesi – relative alla colpa grave – di « affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento », prevista dal comma 3, lettera *b*), e di « negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento », prevista dal comma 3, lettera *c*). Entrambe

le lettere del comma 3 sono contestualmente soppresse; il travisamento di una prova.

Inoltre, modificando il comma 3 dell'articolo 2, la proposta precisa che per colpa grave si intendono le ipotesi descritte al comma 2 (ovvero la manifesta violazione di norme di diritto, il travisamento del fatto e il travisamento di una prova), nonché l'emissione di provvedimenti concernenti la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. In sostanza, la modifica richiama le ipotesi previste dal comma precedente e sopprime le tre specificazioni sulla grave violazione di legge e sull'esistenza di fatti esclusi o l'inesistenza di fatti acclarati, attualmente previste.

La lettera *b*) dell'articolo unico della proposta di legge abroga l'articolo 5 della legge n. 177 del 1988, che attualmente subordina il risarcimento alla delibazione preliminare di ammissibilità della domanda (controllo presupposti, rispetto termini e valutazione di manifesta infondatezza) da parte del tribunale distrettuale.

La lettera *c*) modifica l'articolo 7 della legge n. 117 del 1988, relativo all'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato.

Rispetto alla normativa vigente, la proposta di legge: elimina dal comma 1 ogni riferimento alla dichiarazione di ammissibilità della domanda, coordinando il testo con l'abrogazione dell'articolo 5; specifica che l'azione di rivalsa può essere esercitata dallo Stato nei confronti del magistrato solo se il fatto è commesso con dolo o colpa grave; elimina ogni riferimento ai giudici conciliatori e ai giudici popolari, in considerazione dell'inserimento all'articolo 2 della legge del richiamo alla magistratura onoraria. Mantiene il richiamo ai cittadini estranei alla magistratura, specificando per coordinamento con la novella dell'articolo 2, comma 3, che essi rispondono solo per dolo e nei casi di colpa grave per travisamento del fatto o di una prova.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, cita preliminarmente l'*incipit* della proposta di iniziativa popolare oggi all'esame della Commissione, che costituisce parte di un pacchetto di iniziative legislative in materia di legalità formulato da CGIL, le ACLI, l'ARCI, Libera, Avviso pubblico, il Centro studi Pio La Torre, la Legacoop e SOS impresa: « Combattere l'illegalità economica significa prima di tutto aggredire i patrimoni della criminalità organizzata, restituirli alla collettività e porli alla base della costruzione di nuove relazioni economiche sane e legali, che pongano il lavoro e la dignità delle persone al centro di un nuovo percorso di riscatto civile e sociale. La legalità, quindi, è una precondizione per lo sviluppo economico, a maggior ragione per la fase di sofferenza che sta attraversando il nostro Paese. In Italia, infatti, l'economia sommersa, la pervasività della criminalità mafiosa, il malaffare e la corruzione hanno un costo pari a circa il 27 per cento del nostro prodotto interno lordo (PIL) (fonte: « Relazione sull'economia non osservata », 2011, dell'Istituto nazionale di statistica), un prezzo che costituisce una zavorra insostenibile, sempre più spesso scaricato sui lavoratori e sulle lavoratrici, sulle giovani generazioni e sui pensionati ».

Il tema di fondo oggetto del provvedimento è il riuso sociale delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità mafiosa. Come si legge nella relazione, si assiste oggi a un paradosso: attività economiche simbolo del potere mafioso una

volta sequestrate dallo Stato non sono in grado di divenire modelli di legalità economica e quindi non sono neanche in grado di assicurare sicurezza sociale ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolti. Ciò avviene in quanto beni e aziende confiscate vengono abbandonati subito dopo l'emissione del provvedimento giudiziario. Allo stato attuale a fallire è più del 90 per cento delle attività produttive oggetto di un provvedimento di sequestro prima e di confisca poi. Bisogna necessariamente invertire questa tendenza.

L'emersione alla legalità dell'azienda mafiosa è pagata, *in primis*, dai dipendenti che spesso perdono il proprio posto di lavoro. Più in generale, la *governance* dell'azienda, sia nella fase giudiziaria che in quella sotto il controllo dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, incontra gravi difficoltà nel proseguire l'attività imprenditoriale. L'applicazione della misura di prevenzione provoca l'allarme dei clienti, che cercano di dirottare altrove le commesse; dei fornitori, che tendono a reclamare immediatamente il saldo dei crediti vantati verso l'impresa; delle banche, che spesso revocano le linee di credito concesse all'azienda, negandone di nuove.

La proposta di legge in esame – composta da 10 articoli – appresta una serie di misure volte a porre rimedio alle illustrate problematiche che si trova ad affrontare la gestione dell'azienda sottratta al controllo della criminalità organizzata.

La proposta di legge propone un coinvolgimento dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, strumenti di rilancio delle imprese sequestrate e confiscate, reinvestendo parte delle liquidità sequestrate e confiscate per garantire la riconversione industriale dei siti coinvolti in un fondo ad hoc che possa garantire le linee di credito concesse dalle banche fino al giorno prima del provvedimento di prevenzione, sistematicamente interrotte con l'avvento della gestione da parte dell'amministratore per conto dell'autorità giudiziaria.

Più in particolare, l'articolo 1 – oltre a prevedere più stringenti obblighi informa-

tivi in capo all'autorità giudiziaria in relazione agli avvenuti sequestri di aziende mafiose – istituisce una banca dati delle aziende sequestrate e confiscate presso la stessa Agenzia nazionale. La banca dati contiene tutti i dati dell'azienda e ha lo scopo di rafforzarne la posizione di mercato e la continuità produttiva.

L'articolo 2 istituisce, presso l'Agenzia nazionale, l'Ufficio attività produttive e sindacali. Composto da 5 membri (uno in rappresentanza della stessa Agenzia, tre rappresentanti dei Ministeri delle attività produttive, del Ministero dell'economia e del Ministero del lavoro, più un membro di Unioncamere), l'Ufficio assolve ad una serie di compiti, comunque finalizzati al miglioramento della prassi nella gestione delle aziende sottratte alle organizzazioni criminali.

L'articolo 3 istituisce presso ogni Prefettura-UTG tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate. I tavoli, coordinati e convocati mensilmente dal prefetto, sono composti da 5 membri: un rappresentante dell'Agenzia nazionale, uno delle associazioni sindacali più rappresentative, un rappresentante delle associazioni datoriali, uno dei centri provinciali per l'impiego e un rappresentante delle direzioni territoriali e provinciali del lavoro. La finalità dei tavoli permanenti è quella di favorire la positiva continuazione dell'attività dell'azienda oggetto del provvedimento di prevenzione.

Gli articoli da 4 a 10 introducono misure di favore per i lavoratori nonché misure di sostegno delle aziende sequestrate e confiscate.

L'articolo 4 prevede che i lavoratori delle aziende oggetto di sequestro e confisca antimafia sottoposte a fallimento o ad altre procedure concorsuali – su richiesta dell'amministratore giudiziario – possano beneficiare delle integrazioni salariali e degli ammortizzatori sociali di cui già beneficiano le imprese sottoposte alle stesse procedure ai sensi della legge n. 223 del 1991. L'articolo 4 precisa poi l'obbligo – in capo all'autorità giudiziaria fino alla confisca di primo grado e, successivamente, in capo all'Agenzia nazionale – di

disporre, nei momenti di sospensione dell'attività dell'unità produttiva, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali. La disposizione dispone, infine, che ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori delle aziende oggetto di sequestro e confisca antimafia si applichi un'aliquota contributiva e assistenziale del 10 per cento (in luogo di quella ordinaria del 33 per cento).

L'articolo 5 introduce ulteriori misure fiscali e incentivanti a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate. Anzitutto si prevede l'applicazione a queste ultime della disciplina sul *rating* di legalità introdotta dall'articolo 5-ter del DL 1/2012. Fino a che l'azienda sia destinata o venduta con decreto dell'agenzia nazionale, è poi attribuito uno sconto del 5 per cento sull'IVA dovuta per chiunque usufruisce di lavori, servizi e forniture da parte delle aziende sequestrate e confiscate. Inoltre, l'articolo 5 attribuisce ad enti pubblici, società di capitali a partecipazione pubblica la possibilità di stipulare convenzioni per forniture di beni e servizi con le aziende in questione e con le cooperative di lavoratori che tali aziende abbiano rilevato nonché la possibilità di prevedere clausole contrattuali negli appalti di beni e servizi che favoriscano le aziende sequestrate e confiscate.

L'articolo 6 mira, in particolare, a garantire la continuità delle linee di credito in favore delle aziende sequestrate e confiscate. A tal fine istituisce un Fondo di garanzia presso il Ministero dello sviluppo economico, le cui modalità di accesso saranno disciplinate, entro sei mesi dalla data in vigore del provvedimento in esame, da un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 7 reca alcune disposizioni volte a favorire l'emersione del lavoro irregolare nonché la tutela della sicurezza dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate.

In particolare si prevede l'obbligo, per l'amministratore giudiziario delle aziende, di verificare la congruità dei contratti di lavoro in essere in relazione alla produttività o al volume economico dell'attività

aziendale ai fini dell'emersione di forme di lavoro irregolare (eventualmente regolarizzandole), nonché l'obbligo di far applicare i relativi Contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. Sono poi previsti dall'articolo 7 degli specifici crediti d'imposta per la regolarizzazione, a tempo indeterminato o parziale, di lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare e per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'articolo 8 interviene anzitutto sulla disciplina dei diritti dei terzi sui beni confiscati, riformulando l'articolo 57, comma 2, del Codice antimafia. La nuova norma prevede che il termine assegnato dal giudice ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti avvenga, non come attualmente anche prima della confisca, bensì soltanto dopo l'emissione del decreto di confisca. L'articolo 8 estende, poi, alle aziende sottoposte a sequestro e confisca antimafia la disciplina del concordato per classi di creditori prevista dall'articolo 4-bis della cd. legge Marzano ovvero il decreto-legge n. 347 del 2003 « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza » (conv. dalla legge n. 39 del 2004).

L'articolo 9 riguarda le cooperative costituite dai lavoratori delle aziende confiscate. La norma riconosce a tali aziende un diritto di prelazione nella fruizione degli incentivi economici previsti dalla legge n. 266 del 1997. Alle coop è poi concessa la facoltà, di impiegare personale dirigenziale (il cui rapporto di lavoro sia cessato) nella fase di avvio dell'attività produttiva, per un periodo non superiore a cinque anni, usufruendo di fiscalità contributiva di favore. Alle cooperative costituite dai lavoratori delle aziende confiscate sono poi estese le agevolazioni e le misure di sostegno previste in favore delle aziende sequestrate e confiscate dagli articoli 5, 6 e 7 della proposta di legge.

L'articolo 10, infine, prevede la facoltà, per gli organismi coinvolti nella gestione, amministrazione e destinazione delle aziende sottoposte a sequestro o confisca di stipulare apposite convenzioni con

l'obiettivo di organizzare programmi formativi rivolti ai lavoratori. È stabilito, altresì, l'obbligo, per le aziende o cooperative che intendano avvalersi dei suddetti programmi, di adeguarsi alle disposizioni vigenti in materia di iscrizione ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.20.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01389 Daniele Farina ed altri: Sulla situazione delle assunzioni relative al concorso di educatore penitenziario del 2004.

Daniele FARINA (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, che riguarda la mancata assunzione di 23 educatori penitenziari sui 50 posti messi a concorso nel 2004.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI dopo avere premesso come l'interrogazione dell'onorevole Daniele Farina riguardi un tema molto caro al Ministro della giustizia, trattandosi di una figura professionale strettamente correlata alla funzione rieducativa della pena, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele FARINA (SEL) osserva come la risposta del Governo ponga l'attenzione sul delicato tema del blocco delle assunzioni, che sta portando al collasso numerosi settori della pubblica amministrazione. Esprime l'auspicio per il circuito carcerario, che si trova in grave sofferenza, si possa derogare almeno in parte al predetto blocco, con particolare riferimento alla figura professionale in questione, e ringrazia il Sottosegretario Ferri per la risposta.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25

INTERROGAZIONI

Giovedì 14 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.25.

5-01220 Cirielli: Sulla situazione delle sedi distaccate di Cava dei Tirreni e Amalfi a seguito della riforma giudiziaria di cui ai decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Edmondo CIRIELLI (FdI) ringrazia il Sottosegretario Ferri della risposta fornita. Osserva, tuttavia, come la riforma della

geografia giudiziaria abbia determinato delle evidenti disparità di trattamento ed una situazione del tutto amena: quella della soppressione del tribunale di Sala Consilina, in provincia di Salerno, che è stato irragionevolmente accorpato al foro lucano di Lagonegro.

Con specifico riferimento alla vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, ricorda come, tra le sezioni distaccate ritenute « inutili », nell'ottica di una presunta razionalizzazione delle spese del settore giustizia, siano state individuate anche le sedi di Amalfi, Cava De' Tirreni, Montecorvino Rovella e Mercato San Severino, e come tale decisione abbia comportato l'accorpamento delle sezioni di Cava Dei Tirreni e di Mercato San Severino al tribunale di Nocera Inferiore, senza alcun ampliamento dell'organico di quest'ultimo.

Un simile provvedimento non tiene conto delle peculiarità del tribunale di Cava Dei Tirreni, seconda città della provincia di Salerno con i suoi oltre 50 mila abitanti, sede storica della pretura fino alla riforma del 1998, in un territorio che già negli anni Ottanta registrava un primato di criminalità e dove negli ultimi anni il numero dei processi, civili e penali, è cresciuto esponenzialmente, anche sotto il profilo qualitativo.

Paradossale appare, poi, la decisione di mantenere a Cava solo gli uffici del giudice di pace, con l'assurda conseguenza che la circoscrizione cavese farà parte di quest'ultimo tribunale per quanto di competenza del giudice di pace e del tribunale di Nocera Inferiore per quanto di competenza del tribunale monocratico e collegiale. A ciò bisogna aggiungere l'ulteriore circostanza che i nuovi procedimenti verranno trattati presso la sede del tribunale di Nocera Inferiore, mentre le cause in corso sarebbero state trasferite a Salerno, con enormi disagi per la cittadinanza e gli avvocati.

Inoltre l'imponente ampliamento della popolazione amministrata dal tribunale di Nocera Inferiore ha implicato un incremento dei carichi di lavoro, sia per il settore penale che per quello civile, del 25

per cento, senza però che sia stato assicurato alcun significativo potenziamento di magistrati, né di ausiliari.

Come riportato da organi di stampa locale e nazionale, lo stesso consiglio direttivo della Camera penale di Nocera Inferiore ha segnalato agli organi istituzionali l'assoluta disparità di trattamento rispetto ad uffici giudiziari che si trovano nella identica situazione del tribunale di Nocera Inferiore, i quali, in conseguenza dell'accorpamento di due sezioni, si sono visti quasi raddoppiata la dotazione organica del tribunale.

Invita quindi il Governo ad intervenire prontamente per risolvere la situazione di grave emergenza dei suddetti uffici giudiziari e per impedire l'implosione del sistema giustizia nel relativo territorio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi e C. 1707 Cirielli.

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.
C. 559 Bolognesi.

INTERROGAZIONI

5-01041 Magorno: Sulla situazione del tribunale di Rossano a seguito della riforma giudiziaria.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01389 Daniele Farina ed altri: Sulla situazione delle assunzioni relative al concorso di educatore penitenziario del 2004.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione parlamentare in discussione riguarda la questione della mancata assunzione di 23 dei 50 vincitori del concorso pubblico indetto nel 2003 per l'assunzione di educatori penitenziari. Gli onorevoli interroganti sollecitano il Ministro della giustizia ad assumere le iniziative necessarie « per consentire il completamento delle assunzioni riguardanti il concorso » anche al fine di rendere « finalmente giustizia a chi, da tempo ormai, ha maturato il diritto all'assunzione ».

In proposito, non posso che condividere il richiamo degli interroganti ai principi di alta civiltà giuridica di cui all'articolo 27 della Costituzione: la figura professionale dell'educatore penitenziario è infatti necessaria ai fini dell'avvio dei percorsi rieducativi e di recupero dei detenuti.

Debbo però rappresentare che, allo stato, il completamento delle procedure di assunzione di tutti i vincitori del concorso in questione non è possibile poiché, non essendo state rideterminate le piante organiche come previsto dai provvedimenti di cosiddetta « *spending review* » (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), è operativo anche per l'amministrazione penitenziaria il blocco delle assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Questo Ministero, fortemente impegnato ad agire su tutti i possibili fronti per

porre rimedio alle gravi carenze del sistema penitenziario, non ha mancato di segnalare più volte l'incompatibilità dell'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche stabilita dalla citata legge n. 135 del 2012 in rapporto alle stringenti esigenze del settore penitenziario, evidenziando che tale operazione non consentirebbe all'amministrazione penitenziaria di adempiere con pienezza il suo mandato istituzionale. Inoltre, l'eventuale riduzione delle dotazioni organiche delle varie professionalità del settore penitenziario potrebbe determinare una situazione di esubero di personale tale da ostacolare, in ogni caso, la possibilità di procedere a nuove assunzioni da parte di questo Ministero.

È stato, pertanto, richiesto al competente Ministro per la funzione pubblica e la semplificazione di valutare la possibilità di ricomprendere l'intero personale penitenziario tra le ipotesi già previste di deroga alla vigente disciplina sulla riduzione delle piante organiche, ipotizzando in particolare un'estensione all'amministrazione penitenziaria delle deroghe previste per il cosiddetto comparto sicurezza.

Informo che, a tal fine, in questi giorni sono in corso contatti con il Dipartimento della funzione pubblica anche per la definizione di tale problematica.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01220 Cirielli: Sulla situazione delle sedi distaccate di Cava dei Tirreni e Amalfi a seguito della riforma giudiziaria di cui ai decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'interrogazione dell'onorevole Cirielli sulla base degli analitici elementi forniti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia.

L'analisi condotta ai fini della predisposizione del decreto legislativo n. 155/2012 ha utilizzato le conclusioni cui è pervenuto il Gruppo di studio sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, formalizzate nella relazione finale approvata nel marzo 2012. Per ragioni di coerenza interna all'esercizio della delega si è altresì tenuto conto delle conclusioni già formalizzate in occasione del varo del primo schema di decreto attuativo della delega, riguardante il riassetto degli uffici del Giudice di pace e, in particolare, il limite di 100.000 abitanti di popolazione residente fissato per la sopravvivenza degli uffici stessi.

Gli approfondimenti ulteriori rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il Gruppo di studio si sono concretizzati nell'attività volta a garantire, per ciascun ufficio, il criterio della maggiore omogeneità possibile sulla base del numero di abitanti, dell'estensione territoriale, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze.

Fissati questi parametri oggettivi di base – peraltro imposti dalla prima parte della lettera *b*) della legge di delegazione – si è proceduto agli opportuni adattamenti in funzione della situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata nei singoli territori interessati dall'intervento, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.

Con riferimento, in particolare, alla misurazione del tasso di impatto della criminalità organizzata in alcuni territori (concentrati in alcuni distretti del Mezzogiorno), si sono acquisite dettagliate relazioni delle competenti Direzioni distrettuali antimafia per poter desumere – al di là dei dati statistici – l'effettiva consistenza qualitativa e quantitativa (misurata con riferimento all'ultimo quinquennio) dei procedimenti penali per fatti connessi alla criminalità organizzata esistenti presso le sedi giudiziarie interessate dalla riforma.

Ai valori-modello prescelti dal Gruppo di studio si è aggiunto quello dell'estensione del territorio, con un procedimento di individuazione del « modello ideale » riferito alla media dei tribunali provinciali – intangibili per legge – depurati dal dato relativo ai cinque circondari provinciali metropolitani di Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. L'analisi ha segnalato che, a fronte di un'estensione territoriale complessiva di 301.515 chilometri quadrati, la media dell'estensione territoriale di ciascun tribunale, come sopra individuata, è pari a 2.169 chilometri quadrati. Dei 57 circondari non capoluogo di provincia, solo quattro (Termini Imerese, Lucera, Santa Maria Capua Vetere e Tolmezzo) raggiungevano, secondo l'indicatore descritto, valori superiori alla media di riferimento.

In merito alle sezioni distaccate di tribunale, si è, infine, ritenuto di condividere l'opzione di riforma auspicata dal Gruppo di studio, orientata all'eliminazione di un modello organizzativo che,

dopo oltre un decennio di operatività, ha evidenziato inconvenienti e carenze sia sotto il profilo dell'efficienza del servizio, che del buon andamento dell'amministrazione. Pertanto, tutte le sezioni distaccate sono state soppresse, aggregando il relativo territorio alla rispettiva sede circondariale (o alla sede accorpante) o ad una sede limitrofa, laddove ciò risultasse idoneo a garantire il conseguimento, per gli uffici interessati, di valori prossimi agli *standard* dimensionali sopra descritti.

In tali termini si è operato anche con riferimento al distretto di Salerno, nel cui ambito territoriale risultavano comprese le sezioni distaccate di Amalfi e Cava de' Tirreni, citate nell'interrogazione. In particolare, il distretto di Salerno si caratterizzava per la presenza di un solo tribunale di dimensioni conformi agli *standard* (quello di Salerno, appunto), mentre gli altri tre tribunali (Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina) risultavano nettamente al di sotto dei suddetti parametri di riferimento.

Il limite previsto dalla lettera *f*) della delega (la cosiddetta «regola del tre») imponeva di mantenere almeno due dei tre tribunali sub-provinciali astrattamente sopprimibili (Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina). Tale limite rendeva nel distretto di Salerno particolarmente disarmonica la distribuzione delle risorse, considerato che la popolazione totale ed i carichi di lavoro avrebbero imposto di dividere idealmente il territorio in due soli tribunali. Due dei tribunali sub-provinciali (Vallo della Lucania e Sala Consilina) si collocavano, infatti, sotto i 130.000 abitanti, mentre Sala Consilina risultava persino al di sotto della soglia scelta per gli uffici del Giudice di pace, come detto pari a 100.000 abitanti.

Anche sotto il profilo delle sopravvenienze e dei carichi di lavoro l'analisi evidenziava *deficit* assai marcati rispetto ai parametri individuati (Sala Consilina: 4.147 affari trattati e 377 affari per magistrato; Vallo della Lucania: 7.274 affari e 606 fascicoli per magistrato).

Oltre all'intervento descritto, si è ritenuto utile procedere ad un'ulteriore modifica endoprovinciale, diretta a riequilibrare i carichi di lavoro dei tribunali di Salerno e Nocera Inferiore, mediante l'accorpamento dei territori delle sezioni distaccate di Mercato San Severino e Cava dei Tirreni a quello di Nocera Inferiore.

Quest'ultimo ha infatti conseguito un bacino di utenza pari a 394.362 abitanti, con un'estensione territoriale di 321 chilometri quadrati, mentre il tribunale di Salerno è passato da 607.874 a 486.135 abitanti, con una sensibile riduzione anche della relativa estensione territoriale (da 2.252 a 2.099 chilometri quadrati).

Il nuovo assetto territoriale ha, pertanto, consentito di decongestionare la sede capoluogo di distretto (Salerno), adeguando al contempo il tribunale di Nocera Inferiore ai valori *standard* di riferimento, applicati in misura quanto più possibile omogenea sull'intero territorio nazionale, e ciò senza incidere in misura significativa sull'accessibilità al servizio giustizia per l'utenza e gli operatori di settore.

I limiti della delega non hanno consentito ulteriori interventi ed il riassetto, pertanto, è stato completato con la soppressione delle altre sezioni distaccate esistenti sul territorio, ciascuna delle quali è stata integralmente assorbita dalla rispettiva sede circondariale, inclusa la sezione distaccata di Amalfi, per la quale sono state assunte determinazioni perfettamente coerenti e conformi rispetto ai criteri generali adottati a livello nazionale.

Per quanto attiene agli uffici del Giudice di pace, l'opera di razionalizzazione è stata realizzata con l'altro decreto legislativo n. 156 del 2012, armonizzando le risultanze delle analisi condotte con le determinazioni assunte per i tribunali. Il precedente assetto prevedeva 846 sedi del Giudice di pace, 165 delle quali presso sedi circondariali, 681 presso sedi non circondariali e 4 presso sedi distaccate.

La selezione delle sedi accorpabili è stata realizzata con la seguente metodologia. Dapprima si è calcolata la produttività media dei giudici di pace e la capacità unitaria di smaltimento (pari a

568 procedimenti), intesa come numero di procedimenti definibili da ogni singolo giudice, assunta come « valore-soglia ». Sono stati poi individuati i carichi di lavoro *pro capite* dei singoli uffici rapportando i procedimenti sopravvenuti (cosiddetta « domanda di giustizia ») alla relativa pianta organica e selezionando gli uffici con carichi inferiori al valore-soglia. Infine, è stata operata un'ulteriore selezione sulla base della popolazione servita dall'ufficio individuando, quale valore-soglia, un bacino di utenza pari ad almeno 100.000 abitanti.

Dall'applicazione di tale metodologia è conseguito il mantenimento di 179 uffici, per i quali si è altresì provveduto a ridefinire la relativa competenza territoriale, in funzione dell'aggregazione dei territori di competenza dei 667 uffici soppressi ed in armonia con l'assetto territoriale dei tribunali, definito dal decreto legislativo n. 155 del 2012.

Per quanto attiene, nello specifico, all'ufficio del Giudice di pace di Cava de' Tirreni, debbo evidenziare che, contrariamente a quanto riportato nell'interrogazione, tale sede non rientra tra quelle mantenute; essa è stata infatti soppressa ed accorpata all'ufficio circondariale ora competente, cioè quello di Nocera Inferiore.

Peraltro, faccio comunque presente che, come previsto dal decreto legislativo n. 156/2012, il comune di Cava de' Tirreni ha presentato istanza per il mantenimento del locale ufficio del Giudice di pace. L'istanza è tuttora in corso di valutazione, unitamente alle altre pervenute, ai fini

della emanazione del decreto ministeriale che individuerà le sedi effettivamente sopresse e quelle mantenute.

Quanto, infine, alle accresciute esigenze operative del tribunale di Nocera Inferiore, debbo evidenziare che queste sono già state oggetto di positiva valutazione in occasione della rideterminazione delle piante organiche degli uffici interessati dalla riforma. Infatti, con decreto ministeriale del 18 aprile 2013, la pianta organica del personale di magistratura dell'ufficio in questione è stata aumentata di un'unità e tale determinazione è stata condivisa dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Per il personale amministrativo, segnalo che con decreto ministeriale del 25 aprile 2013 si è provveduto alla rideterminazione delle relative piante organiche, in coerenza con le determinazioni assunte per il personale di magistratura. Nello specifico, per il tribunale di Nocera Inferiore è stata disposta l'attribuzione dell'intero contingente di posti in precedenza assegnato alle ex sezioni distaccate di Cava de' Tirreni e Mercato San Severino, da tale ufficio assorbite, realizzando, in tal modo, un miglioramento nel pregresso rapporto tra unità di personale giudicante e personale di supporto all'attività giurisdizionale assegnato al tribunale.

In ogni caso assicuro che le esigenze operative degli uffici giudiziari sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero e, pertanto, eventuali ulteriori incrementi delle piante organiche potranno essere successivamente valutati sulla scorta di dati statistici consolidati.